

zione; non può avere, come in questo caso, il ruolo della sanzione, del controllo di merito sull'attività delle regioni, perché i due aspetti definiscono un certo assetto, attribuendo allo stesso un ruolo assolutamente improprio e diverso da quello proprio di un ordinamento federale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Boccia. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, desidero segnalare al presidente della Commissione l'opportunità di riflettere sugli emendamenti presentati all'articolo in esame. In particolare, credo che il Comitato dei nove debba prendere in considerazione il secondo comma dell'articolo 126 della Costituzione vigente che, invece, non è stato al centro di particolare attenzione.

Tale comma disciplina il caso della mozione di sfiducia motivata, che deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei componenti ed approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. Nel comma successivo segue la previsione delle dimissioni della giunta e dello scioglimento del consiglio (a tale riguardo, è stata approvata una certa formulazione in Commissione).

Presidente Bruno, lei sa meglio di me che la maggioranza in Commissione ha disciplinato, in maniera molto puntuale, la questione di sfiducia nei confronti nel primo ministro e, seppur in maniera un po' farraginoso, ha introdotto norme che garantiscono alla maggioranza espressa dagli elettori (ho, a tale riguardo, presentato un emendamento, ma ne discuteremo successivamente) la possibilità, anche con una procedura abbastanza rapida (20 giorni, se ricordo bene), di presentare una proposta e procedere ad una nuova elezione.

Considerato che stiamo modificando la disciplina dell'articolo 126 della Costituzione, il quale si sovrappone in qualche modo agli statuti regionali (la materia viene, a questo punto, sottratta alla competenza degli statuti), mi chiedo per quale motivo non si debba introdurre una similitudine di comportamenti, attribuendo

anche ai consigli regionali la possibilità di fare ciò che, molto innovativamente, la Commissione, la maggioranza, hanno inteso introdurre per il Presidente del Consiglio.

Se ci si uniformasse a ciò, non sarebbe male. Tra l'altro, è una questione che diventa anche di principio. Se si consente alla Camera dei deputati di esprimere, a seguito di una mozione di sfiducia o di morte o di impedimento permanente, un nuovo presidente, con determinate modalità, per quale motivo non si devono prevedere le misure contemplate per il primo ministro anche per i presidenti delle regioni? Credo che dovrebbero essere presi in considerazione il secondo ed il terzo comma e, quindi, che si dovrebbe prevedere almeno la possibilità, come è pure affermato nel testo, di rinviare alla disciplina degli statuti e contemplare la medesima procedura.

Vi è poi una seconda questione che vorrei evidenziare (l'ho già sollevata tardivamente nel corso del dibattito sulla precedente riforma).

Nel testo dell'articolo 126 della Costituzione approvato dalla Commissione, identico a quello del Senato, si afferma che, in ogni caso, le dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il consiglio. È chiaro che, in caso di scioglimento del consiglio, vi sarà un provvedimento di indizione delle elezioni. Che senso ha prevedere le dimissioni della giunta? Si crea solo un contenzioso, in quanto le dimissioni sono un atto volontario che potrebbe non verificarsi; infatti, i componenti della giunta potrebbero non dimettersi. In questo caso, o si dovrebbe rinviare la materia agli statuti regionali o si dovrebbe introdurre una previsione più puntuale e più specifica.

Da ultimo, desidero segnalare al presidente Bruno e a tutta l'Assemblea — invito anche il collega Bressa a seguirmi, in quanto si tratta di una questione seria dal punto di vista dell'armonia del testo — che l'attuale articolo 126 stabilisce che il decreto del Presidente della Repubblica di

scioglimento di un consiglio regionale è adottato sentita una commissione di senatori e deputati.

Stiamo trattando dello scioglimento di un consiglio regionale, cioè di un atto fortissimo di invadenza dello Stato nei confronti di una regione; dunque, le garanzie dovrebbero essere amplissime.

Ritengo che, avendo ridotto il parere solo al Senato federale, si sia alleggerito il carico di garanzie. Inoltre, presidente Bruno, in ciò noto anche una situazione di conflitto di interessi, perché il Senato della Repubblica, nella sua evoluzione, è composto in stretta connessione con l'elezione dei consigli regionali. Dunque, in pratica, il Senato federale potrebbe avere un interesse immediato a non procedere allo scioglimento dei consigli regionali, che potrebbe comportare la decadenza dei senatori eletti insieme al consiglio regionale che si scioglie.

Ritengo dunque che un accrescimento delle garanzie, prevedendo che anche la Camera dei deputati esprima il parere, sia assolutamente necessario. Invece, ho l'impressione che, attraverso l'emendamento Elio Vito 38.200, le garanzie siano alleggerite. Invito quindi il presidente Bruno e il Comitato dei nove a riflettere su tale questione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

DONATO BRUNO, Relatore. Signor Presidente, voglio dare atto all'onorevole Boccia di aver posto una questione che il Comitato dei nove deve probabilmente riprendere in considerazione.

In tutta onestà, il testo uscito dai lavori in Commissione è il prodotto della discussione avvenuta in quella sede. L'onorevole Boccia, al di là delle altre considerazioni, ha toccato un punto che a me sembra fondamentale. Mi riferisco al trattamento riservato al primo ministro — aspetto ancora da prendere in considerazione —, in quanto non viene prefigurato pari trattamento rispetto al presidente della giunta regionale. Cerco di spiegarmi meglio: in

caso di impedimento o morte, abbiamo previsto — anche se ovviamente il testo non è ancora definitivo — che la stessa maggioranza uscita dalle elezioni possa nominare un nuovo primo ministro. Al contrario, per il presidente della giunta regionale non è stata contemplata alcuna previsione in tal senso, pur essendo le circostanze di morte o impedimento possibili anche per tale organo.

Non so se il Comitato dei nove, la maggioranza o l'Assemblea possono pronunciarsi su questo punto; credo però che sia necessaria una riflessione seria, proprio perché tale aspetto è stato carente di emendamenti che invece avrebbero permesso una migliore valutazione dei rilievi sollevati dall'onorevole Boccia in sede di discussione sul complesso degli emendamenti. Non escluderei, insomma, che su questo punto sia necessario riflettere ulteriormente.

Signor Presidente, chiederei, quindi, se lo ritiene opportuno, l'accantonamento di tutto l'articolo. Eventualmente posso esprimere i pareri della Commissione, ma non procederei al voto finale sull'articolo 38 perché mi riservo domani mattina, in sede di Comitato dei nove, di chiedere un'ulteriore valutazione in proposito.

PRESIDENTE. Onorevole Bruno, ha facoltà di intervenire per esprimere il parere della Commissione, anche se francamente...

DONATO BRUNO, Relatore. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Leoni 38.10. Esprime, invece, parere favorevole sull'emendamento Elio Vito 38.200, mentre sull'emendamento Pacini 38.70...

PRESIDENTE. È stato ritirato.

DONATO BRUNO, Relatore. Bene, in ogni caso, il parere sarebbe stato contrario.

Ribadisco, Presidente, la richiesta di non procedere stasera alla votazione dell'articolo 38.

PRESIDENTE. Ma allora, scusi...! Lei ha dato dei pareri...

DONATO BRUNO, *Relatore*. Sull'emendamento soppressivo Leoni 38.10 siamo tutti d'accordo e possiamo votare. Sull'emendamento Elio Vito 38.200 siamo egualmente d'accordo, in quanto il parere è stato espresso dal Comitato dei nove e non credo che sia necessaria un'ulteriore riflessione.

PRESIDENTE. Ho capito. Il Governo?

ALDO BRANCHER, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Ritengo si possa procedere alla votazione dell'emendamento Leoni 38.10 che, essendo interamente soppressivo, ha una sua logica.

Credo si possa procedere anche alla votazione dell'emendamento Elio Vito 38.200. Il dialogo avviatosi tra l'onorevole Boccia e il presidente Bruno, che peraltro non credo dispiaccia a nessuno, non incide sui due emendamenti in questione... Propongo quindi di porli in votazione, accantonando la votazione dell'articolo 34.

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, mi scusi, ma mi permetto di dissentire dalle sue valutazioni, rivolgendomi nel contempo anche al presidente della Commissione e relatore, onorevole Bruno.

È evidente e chiaro a tutti coloro che hanno seguito la discussione relativa all'articolo 38 che la valutazione del Comitato dei nove sull'emendamento soppressivo non sarà modificata. Trovo però che sia conveniente e logico per il prosieguo dei nostri lavori accantonare tutte le votazioni relative all'articolo 38, che, le ricordo, sono in totale tre.

Il problema posto è stato oggetto di dibattito, senza che però sia stato presen-

tato alcun emendamento. Faccio notare alla Presidenza che, ad esempio, l'opposizione potrebbe modificare l'idea di presentare un emendamento soppressivo....

PRESIDENTE. Onorevole Ruzzante, mi scusi, ma la interrompo perché mi ha convinto: lei ha ragione, anche perché una parte dell'emendamento Elio Vito 38.200 è stata posta in discussione dall'onorevole Boccia.

Ritengo pertanto che si possa procedere alla votazione dell'emendamento soppressivo Leoni 38.10 e di rinviare alla seduta di domani l'esame dell'emendamento Elio Vito 38.200 nonché la votazione dell'articolo 38.

Indico la votazione...

PIERO RUZZANTE. Vi sono richieste di parola!

GRAZIELLA MASCIA. Ho chiesto di parlare!

PRESIDENTE. Chiedo scusa.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, ritengo che la proposta dell'onorevole Ruzzante di accantonare anche l'esame dell'emendamento soppressivo Leoni 38.10 sia di buon senso, in quanto le motivazioni per le quali è stato proposto l'emendamento stesso risiedono nei temi che sono stati affrontati dall'onorevole Boccia.

Quanto allo scioglimento automatico del consiglio regionale, rilevo che ci troviamo di fronte a due elementi: in primo luogo, non si prevede un percorso risolutivo nella fattispecie dello scioglimento del consiglio, mentre tale tema è stato affrontato, seppure, a nostro avviso, non risolto, nella disciplina della forma di Governo. Ci si riferisce al presidente eletto direttamente, e dunque il problema non può essere risolto limitandosi ad escludere lo scioglimento automatico. Infatti, le modalità di soluzione sono molto diverse a seconda che l'elezione abbia avuto luogo

direttamente, come i consigli regionali hanno facoltà di prevedere, ovvero che sia prevista, anche a livello regionale, una forma di Governo, che auspichiamo, di tipo parlamentare, nell'ambito della quale possono essere trovate altre soluzioni. Il problema, dunque, è costituito dal riferimento esplicito all'elezione diretta del presidente.

In secondo luogo, vi è un ulteriore aspetto meritevole di attenzione, rilevato dall'onorevole Boccia, che riguarda il conflitto di interesse che si determina nel caso di scioglimento. Infatti, il decreto del Presidente della Repubblica può recare lo scioglimento di un consiglio regionale per motivi gravi ed eccezionali, relativi ad esempio alla sicurezza nazionale o al contrasto degli atti regionali con la Costituzione (ricordo il caso della Calabria). L'emanazione di tale decreto, ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione, deve essere preceduta dalla consultazione della Commissione per le questioni regionali, costituita da deputati e senatori, al fine di acquisire tutti gli elementi utili all'assunzione di una determinazione. L'emendamento Elio Vito 38.200 prevede esclusivamente la consultazione del Senato federale. Dunque, non soltanto le regioni che possono determinare lo scioglimento del consiglio regionale sono di gravità tale da rendere necessaria anche la consultazione di rappresentanti della Camera dei deputati (che peraltro nel progetto di riforma è la Camera politica), ma ciò è reso ancor più necessario dal fatto che il Senato federale dovrebbe essere eletto contestualmente ai consigli regionali.

Tale previsione apre pertanto un conflitto di interesse, con riferimento ai motivi che possano determinare lo scioglimento dei consigli regionali. Chiedo pertanto che non si proceda alla votazione dell'emendamento soppressivo dell'articolo 38, in quanto ritengo necessario un ulteriore approfondimento in sede di Comitato dei nove.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emenda-

mento Leoni 38.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	438
<i>Votanti</i>	436
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	219
<i>Hanno votato sì</i>	189
<i>Hanno votato no</i> ..	247).

Avverto che, non essendovi obiezioni, deve intendersi accantonato l'esame dell'emendamento Elio Vito 38.200 nonché la votazione dell'articolo 38.

***(Esame dell'articolo 39
- A.C. 4862 ed abbinata)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 39 e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A - A.C. 4862 ed abbinata sezione 5)*.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Montecchi. Ne ha facoltà.

ELENA MONTECCHI. Signor Presidente, noi abbiamo già approvato, anzi, la maggioranza di questo Parlamento ha già approvato una nuova formulazione dell'articolo 120 della Costituzione che noi non abbiamo condiviso, che prevede una clausola di supremazia di fatto e una tutela dei valori e degli interessi della Repubblica.

Ora siamo chiamati a votare un articolo nel quale si afferma l'interesse nazionale. In altre parole, sul piano politico si individua una bandiera che è stata ampiamente proposta nel dibattito di questi ultimi due mesi come l'espressione di un interesse politico, quello di Alleanza nazionale, un particolare interesse politico negoziato da Alleanza nazionale. In sostanza, il quesito è: come funziona il meccanismo d'insieme della nuova formulazione dell'articolo 120 con questa for-

mulazione relativa all'interesse nazionale? Come funziona, in sostanza, il rapporto tra lo Stato e le regioni?

Voi avevate previsto un meccanismo — che poi avete cancellato — che era quello di una commissione, una sorta di camera di compensazione. Ora prevedete un meccanismo in sé apparentemente molto forte ed autorevole, quello cioè della convocazione del Parlamento in seduta comune, per bocciare una legge regionale. Ora, colleghi, come si può pensare che il combinato disposto delle due formulazioni renda efficace e produttivo il rapporto legislativo su questioni delicatissime tra le regioni, la loro autonomia e lo Stato?

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI (ore 18,42)

ELENA MONTECCHI. Ve lo chiediamo, colleghi, perché qui gli elementi di conflittualità, di caos, di contrapposizione tra poteri sono evidenti nella lettura incrociata tra la nuova formulazione dell'articolo 120 e le modifiche proposte che sono alla nostra attenzione (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, come già diceva la collega Montecchi, noi riteniamo che questo articolo sia un po' la metafora di uno spirito costituente inesistente ed anche — se mi permette l'espressione — un modo pasticciato, pressapochistico, di mutare perfino la Carta costituzionale, facendo sorgere in realtà una serie di problemi che riguardano appunto i conflitti tra poteri, i conflitti tra Stato e regioni, quindi tra autonomie territoriali e potere centrale.

Noi partiamo da un punto fondamentale, l'articolo 127 della Costituzione, il quale disegna un sistema molto preciso: qualora il Governo ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di

legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.

Qui è disegnato un percorso, è disegnato un sistema, un ordinamento in qualche modo garantito dentro lo Stato di diritto.

Voi aggiungete, invece, a questo punto un procedimento basato sulla introduzione di una nozione e di una concezione, peraltro non meglio precisata, quale quella di « interesse nazionale », fino a giungere poi alla concezione di un Presidente della Repubblica, che viene mutilato assolutamente della sua discrezionalità, dei suoi poteri discrezionali, del suo potere di custodia della Carta costituzionale.

Io credo che tutto questo — come già diceva la collega Montecchi prima — nasca dal fatto che avete sostituito al potere costituente una mercificazione in qualche modo fatta per parti: una proposta, la vostra, prodotto di pulsioni, di esigenze politiche e anche di pubblicità e propaganda politica, che rappresenta, comunque, diverse concezioni, immesse dentro questo inesistente potere costituente.

Da un lato, la Lega « porta a casa » (passatemi l'espressione banale volutamente usata) la sua presunta secessione, o comunque la sua devoluzione, buona per la sua base e comunque buona a disarticolare in ogni caso l'unità repubblicana, creando il caos nella gestione; Alleanza nazionale deve ribaltare il problema, altrimenti come farebbe ad affrontare — lo dicono i dirigenti meridionali di AN su tutti i giornali locali — i referendum del sud se non usasse quella parolina magica (che ha voluto introdurre) dell'interesse nazionale (peraltro assolutamente insignificante in un sistema giuridico ed anche in un sistema normativo)?

Dall'altra parte, vi è il premierato forte o, meglio, assoluto, come giustamente l'hanno definito i costituzionalisti, chiesto da altre parti della maggioranza; e all'UDC del collega capogruppo Volontè verrà riservata la promessa, entro la fine della legislatura, della proposta di un disegno di legge sul sistema proporzionale, come del resto abbiamo già discusso; e mi sembra

vano contenti e felici i colleghi dell'UDC alla loro festa nazionale a Fiuggi, alla quale gentilmente sono stato invitato.

Credo che così non si possa andare avanti, non si possa discutere un percorso di revisione, anzi di cambiamento profondo della Costituzione, non solo della seconda parte, ma anche della prima, in quanto è in gioco l'interesse nazionale, introdotto nell'articolo 39 e che noi proponiamo di cancellare con emendamenti soppressivi di tutte le opposizioni e con emendamenti anche invece propositivi, alternativi.

Il motivo l'abbiamo spiegato in tutti i nostri interventi, lo hanno detto anche le altre forze di opposizione (noi con particolare forza, insieme ad altri gruppi, per la nostra concezione e perché non abbiamo tra l'altro acceduto nemmeno ad altre riforme, ritenute in qualche modo carenti, del Titolo V nella scorsa legislatura): a nostro avviso infatti, anche volendo accedere ad un sistema federale (così come, ad esempio, il rapporto tra i *Länder* e lo Stato in Germania), occorre fissare — lo abbiamo detto in tutti i nostri interventi — la precisa competenza della legge dello Stato, laddove gli interessi repubblicani vadano tutelati con disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale.

Piaccia o non piaccia (non piace nemmeno a tanti colleghi del centrosinistra), questo è un criterio, peraltro non statalista, come abbiamo tentato di dimostrare, che comunque vale e riesce a delineare un percorso ed un sistema, cioè una disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale, tra l'altro partendo dai temi sanità, scuola e formazione, mercato del lavoro, sicurezza del lavoro. Le nostre compagne ed i nostri compagni, anche negli interventi di merito specifici, lo hanno dimostrato. Voi, invece, che operazione fate?

Voi avete disarticolato l'unità territoriale come punto della soggettività giuridica della Repubblica ed ora, attraverso l'interesse nazionale, recuperate surrettiziamente in maniera sbagliata ed inefficace, creando un guazzabuglio nel nostro Stato di diritto, un tentativo di sistema. Tutto ciò non funziona, perché attribuite

al Governo, qualora ritenga che una legge regionale, o parte di essa, pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, il potere di sottoporre la questione al Senato federale. Qui inizia il percorso che può arrivare fino alla stessa abrogazione della norma regionale.

Maggiore centralismo statalistico di questo, magari fittizio ed inefficace, era difficile immaginarlo! Da un lato, ieri avete brindato alla disarticolazione dello Stato, degli interessi universalistici, dei diritti universali e dello Stato sociale, trasformandolo in uno Stato sociale minimo, residuale e compassionevole, come direbbe il vostro capo Bush, e ora, dall'altro, introducete questa incredibile « zepa » — uso volutamente questo termine volgare perché in questo caso non vi è niente di giuridico — dell'interesse nazionale, che giunge persino a mutare i poteri del Presidente della Repubblica, idolatrando lo statalismo, sovraordinato come apice gerarchico all'autonomia stessa del decentramento.

Questo è il vostro spirito riformatore, come già notava prima la collega Montecchi a nome delle altre forze dell'opposizione. La maggioranza oscilla fra secessione e negazione della soggettività giuridica della Repubblica ed una deriva statalistica assoluta, che fa dell'interesse nazionale la leva che permette al Governo di esercitare una piena discrezionalità. Questo sistema non può funzionare, deve essere giudicato, e sarà giudicato, dal popolo italiano attraverso il referendum che seguirà l'approvazione di questa legge. Queste pasticciate riforme costituzionali, lo ripeto senza offesa, sono il frutto di un mercato e non di uno spirito costituzionale!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, certamente questo articolo è un altro di quelli che devono far riflettere tutta l'Assemblea sulla natura e sulla chiarezza che presiedono a questa riforma costituzionale, presentata, come è noto,

sotto le insegne della *devolution*, che introduce meccanismi di cui non avevamo avuto mai sperimentazione, e forse neanche velleità, nel nostro ordinamento giuridico.

In questo caso, l'articolo 39 introduce la modifica all'articolo 127 della Costituzione, prevedendo un inedito potere di annullamento delle leggi regionali in caso di contrasto con l'interesse nazionale. Manca una qualificazione dell'interesse nazionale, manca un corretto iter procedurale; è assurdo pensare che un tale annullamento venga deciso dal Senato cosiddetto federale, che dovrebbe essere la sede di rappresentazione degli interessi regionali.

È imprecisata la natura dell'atto del Capo dello Stato, poiché il decreto di annullamento, per ora, non rientra tra gli atti per i quali è necessaria la controfirma; forse, deve considerarsi solo un atto formalmente presidenziale, mentre il potere resta sostanzialmente in capo al Senato federale. È un articolo costruito in modo illogico e violentemente antiregionalista.

Con la riforma del Titolo V, in ordine alla quale abbiamo manifestato la disponibilità autocritica a compiere *restyling* correttivi utili alla prova dei fatti, abbiamo ritenuto di dover eliminare il filtro preventivo del commissario dello Stato, lasciando comunque le regioni più « piene » e legittimate nell'esercizio dei poteri legislativi propri. In questo caso, si opera addirittura un'ingerenza tutta politica ed assolutamente irragionevole, in nome di un interesse nazionale non specificato e non qualificato, riguardo l'esercizio della legislazione regionale. È un fatto davvero grave.

Credo sia assolutamente inutile fare appello ai colleghi della Lega e anche al buonsenso dei colleghi della maggioranza. È un potere statalista e centralista, ed è un'ingerenza della politica nazionale sull'autonomia regionale che, tra l'altro, affianca meccanismi, che in parte abbiamo già esaminato, dello stesso segno. Qual è l'interesse nazionale che dovrebbe legittimare il Senato federale a compiere un così grave atto, fino a determinare l'annulla-

mento di una legge decisa da un consiglio regionale? Credo che non possa essere la tutela dell'interesse nazionale identificata con i livelli essenziali minimi dei servizi, poiché la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali è già un potere attribuito allo Stato. Quindi, non è questo il parametro per misurare l'interesse nazionale. Evidentemente, non sono neanche quelli stabiliti nell'articolo 36, che fa riferimento al rispetto delle norme e dei trattati internazionali o della normativa comunitaria, l'incolumità, la sicurezza pubblica, la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e, in particolare, la tutela dei livelli essenziali, perché su tali materie, in caso di contrasto rispetto a queste finalità, abbiamo testé votato, in modo sciagurato (in ogni caso, è stato votato), il potere del Governo e del Parlamento di sostituirsi alle regioni, alle città metropolitane, alle province e ai comuni.

In sostanza, resta un'ulteriore clausola di supremazia gerarchica, ma anche di invadenza di un livello della politica nazionale sull'autonomia regionale, per cui senza alcuna bussola né alcun criterio chiaro di determinazione dei parametri dell'interesse nazionale e fuori da quelli che ho sommariamente ricordato, il Senato federale, sede della composizione degli interessi regionali, dovrebbe procedere all'annullamento di una legge autonomamente decisa.

Cari colleghi, è davvero un attentato alla ragionevolezza della Costituzione e all'equilibrio dei poteri.

Se credete di bilanciare in questo modo l'improvvida previsione di affidare talune materie alle competenze esclusive delle regioni — competenze esclusive che abbiamo visto esclusive non sono —, se pensate in questo modo di favorire la propaganda nel paese vendendo nei comizi la *devolution* al nord e l'interesse nazionale, così centralizzato in modo assolutamente inaccettabile, al sud del paese, cioè riproducendo nella Costituzione le divisioni che già avete nell'alleanza politica (un'alleanza anomala e non omogenea), insomma predicando nella Costituzione

quello che predicate nei comizi, francamente, fate un doppio torto: alla Costituzione, alla vostra capacità di visione del paese e, naturalmente, fate un torto all'Italia, che non ha bisogno di nuove confusioni, non ha bisogno, da una parte, di vedere stimolata la predicazione regionalista, federalista, secessionista, e, dall'altra, di veder mortificati i fondamentali poteri delle autonomie locali e dell'autonomia legislativa delle regioni. Voi, in un tempo solo, in un provvedimento solo, riuscite a fare entrambe le cose, il che è davvero un *record* negativo, di cui presenterete però il conto dinanzi agli elettori (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Amici. Ne ha facoltà.

SESA AMICI. Signor Presidente, intervengo sul complesso degli emendamenti di questo articolo. Come hanno già ricordato i colleghi Montecchi e Mantini, siamo fortemente contrari alla nuova formulazione proposta dalla maggioranza. Non si tratta di un pregiudizio, ma di una posizione motivata nel merito e nella sostanza. L'operazione che si tenta di compiere non soltanto provoca confusione, determinata anche dalla nuova formulazione dell'articolo 120, ma è legata fundamentalmente alle procedure con le quali si articola la statualità in questo paese.

Io vorrei ricordare che l'articolo 127 dell'attuale Costituzione, nel testo vigente, pone due questioni, che non sono solo formali, ma di sostanza. Cito testualmente: « il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione... ». Eccedere la competenza della regione significa concretamente che intanto si riconosce alla regione la possibilità di svolgere la sua funzione legislativa all'interno del riparto delle materie. Noi abbiamo già visto, nella riformulazione dell'articolo 117, che si tolgono molte delle materie concorrenti e si attribuisce la competenza esclusiva alle regioni come suggello del progetto di devoluzione. Il Governo, prima, interveniva e promuoveva

una questione di legittimità costituzionale, perché vi era un'eccedenza di competenza della regione. È evidente che, secondo l'attuale articolo 127, si dava ad un terzo, la Corte costituzionale, la possibilità di intervenire, all'interno non di un contenzioso, ma di un procedimento che decretava la legittimità costituzionale o meno di quella legge.

L'operazione compiuta dalla maggioranza non è solo un'operazione tutta politica, ma è un'operazione che rivela la volontà di riformare a tutti i costi; una operazione che avviene non pensando alla capacità di governare questo paese, ma con l'intento di mettere in Costituzione una serie di procedimenti, di regole, di ingessature, che poco hanno a che vedere con la capacità di stare al passo delle novità che sono intervenute nel corso del dibattito storico-politico, dalla nascita delle regioni in poi.

Nel momento in cui si inseriscono le parole « il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o una parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica... », si entra in contrasto con il principio dell'attuale articolo 127, con il quale si riconosce comunque alla regione la legittimità di emanare una propria legge (legittimando un intervento solo nel caso in cui si ecceda la competenza).

La vostra proposta (vale a dire la proposta della maggioranza) risponde, invece, ad una logica tutta politica e si tratta di una logica in cui lo stesso interesse nazionale della Repubblica diventa una tautologia; in altri termini, esso diventa il famoso « orpello » con il quale si ritiene di poter tacitare le argomentazioni che serpeggiano tra i costituzionalisti e nel popolo italiano, poiché si pensa che l'interesse nazionale della Repubblica rappresenti, di per sé, un « paletto » nella definizione di un procedimento legislativo.

È esattamente il contrario, poiché, all'interno dell'operazione compiuta con la formulazione del nuovo testo dell'articolo 127 della Costituzione, si manifesta, di fatto, la contraddizione tutta interna all'opera di mediazione conclusa dalla maggioranza. Infatti, come hanno già soste-

nuto numerosi colleghi, e come ribadito in occasione della modifica degli articoli della Costituzione dal 117 in poi, da un lato si crede di essere così federalisti da pensare che si attivi un processo devolutivo, mentre dall'altro si fissa a tale processo un limite. Non si tratta di un limite di sostanza politica, poiché si delimita la capacità concreta di dare a questo paese, e alla sua articolazione statutale, la possibilità di governare in nome degli interessi dei cittadini e delle cittadine.

È questo l'elemento pericoloso che immettete in questa nuova formulazione dell'articolo 127 della Costituzione. Credo che questo sia non solo un richiamo ad un'antica idea di centralismo dello Stato unitario, ma proprio ciò che si tenta di imporre sin dalla nascita delle regioni. Vorrei ricordare a me stessa e ai colleghi, infatti, che la nostra Costituzione nasce nell'ambito di un dibattito molto elevato, ossia di un profilo di discussione di merito in cui si tenevano insieme sia i valori, sia il patto sociale del paese che rinasceva dalle macerie del fascismo. All'interno di quel patto sociale, era compreso anche un patto di cittadinanza e di articolazione dello Stato, e già allora, ai tempi della Costituente, all'interno di tale patto si prevede la possibilità di istituire le regioni.

Tuttavia, le regioni, anche nella loro capacità di azione legislativa, vengono realizzate molto avanti nel tempo: vengono istituite con la Costituzione del 1947, ma il loro processo di attuazione avviene negli anni Settanta. Vorrei ricordare che si tratta di anni nei quali si apre un dibattito politico molto serio sulle forme del regionalismo e dell'autonomismo, all'interno del quale ciò che prevale è la tenuta unitaria di una cornice in cui allo Stato debbano spettare una serie di compiti, mentre alle regioni debba essere conferita una capacità di legiferare all'interno non dell'interesse nazionale, che diventa il limite circoscritto e tautologico, ma della cornice del patto che si era costruito.

L'operazione che oggi, invece, la maggioranza offre alla discussione della Camera dei deputati è esattamente il contrario di tutto ciò, poiché non si tengono

insieme valori strategici ed interessi in grado di determinare la capacità di realizzare il buongoverno, ma si introducono limiti che ingesseranno le istituzioni e che non diminuiranno il conflitto, ma anzi lo aumenteranno. Infatti, si introduce una discrezionalità che riguarda non la ripartizione delle competenze, ma i pregiudizi di chi pensa che l'espressione « interesse nazionale » non abbia la capacità di entrare in quel merito delle leggi che è demandato ad altre parti della Costituzione.

Ci troviamo di fronte, dunque, ad un vero e proprio pasticcio, ma proprio tale pasticcio rende ancora più cogente, per l'opposizione, la capacità di entrare nel merito delle questioni. Pertanto, chiedere la soppressione della nuova formulazione dell'articolo 127 ed il ripristino della vigente non rappresenta un « innamoramento », o una questione di primogenitura.

A quell'articolo si lega, infatti, la possibilità concreta che uno Stato guardi alle regioni come a un grande fenomeno di autonomia, capace di stare a fianco dei cittadini, anziché pensare che è necessario subire l'esistenza delle regioni fissando dei paletti che ne impediscano la concreta possibilità di esercitare un'autonoma funzione legislativa. Sono questi gli elementi a suffragio della proposta di sopprimere l'articolo 39 del provvedimento in esame (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ceremigna. Ne ha facoltà.

ENZO CEREMIGNA. Signor Presidente, siamo giunti all'esame dell'articolo 39, concernente le leggi regionali e l'interesse nazionale della Repubblica.

Siamo, cioè, se i miei ricordi della Bibbia non m'ingannano, al piatto di lenticchie, per il quale Esaù decise di sacrificare la propria primogenitura a Giacobbe. Fuori di metafora, su tale problema di armonizzazione fra leggi regionali e interesse nazionale, vi sono state forze politiche della maggioranza, in questo Parlamento, che hanno in sostanza stabilito la

propria « linea del Piave ». In particolare, i colleghi di Alleanza nazionale hanno attribuito a quest'articolo un valore dirimente. Si poteva, poiché vi è tale articolo, anche accettare lo smembramento del nostro paese, che in molti si affannano a chiamare *devolution*. Sarebbe, infatti, stato salvaguardato l'interesse nazionale.

La collega Montecchi, prima di me, è riuscita a definire — con molta chiarezza — quali siano, a questo punto della discussione, le questioni che l'articolo 39 vorrebbe affrontare e che già precedentemente, nella modifica dell'articolo 120 della Costituzione, abbiamo affrontato.

Siamo, dunque, di fronte o ad un articolo pleonastico o che può soltanto aggiungere confusione a confusione. Dal momento che stiamo parlando di attribuzioni, di funzioni e di prerogative istituzionali, non si tratta di una confusione semplice, poiché essa va letta come aumento del contenzioso tra le diverse articolazioni dello Stato.

Tale elemento di confusione non riguarda solo l'articolo in esame, ma le due settimane di discussione che stiamo svolgendo — ahimè — in veste di parlamentari costituenti e non avendone il diritto, perché stiamo conducendo non una discussione di alto profilo costituzionale e parlamentare, bensì una discussione in un clima nel quale si deve stare solo attenti, da parte della maggioranza, a non rinfocolare vecchi conflitti e vecchie discussioni e, da parte dell'opposizione, a presentare inutilmente, fino a questo momento, una serie di avvertimenti, di moniti e di proposte, tutti disattesi.

È proprio tale clima che fa disperare un po' circa l'esito positivo delle nostre discussioni e che fa presagire — senza voler fare i facili profeti — che questo dibattito dovrà sfociare inevitabilmente in un referendum nel quale il popolo italiano sarà chiamato a valutare se confermare o bocciare complessivamente il provvedimento in esame.

L'elemento caratteristico e, in qualche modo, illuminante di tale situazione l'ho letto, questa mattina, sui giornali. Si tratta di una dichiarazione del ministro Calde-

roli, il quale ha la maggiore responsabilità nel guidare questo dibattito, che mi ha lasciato davvero attonito. Di fronte a qualche « mal di pancia » serpeggiante non all'interno della sua coalizione, ma addirittura della sua formazione politica, il senatore Calderoli, alla fine della discussione e della votazione degli articoli sulla *devolution*, ha avuto la bontà di affermare che, poiché tale risultato andava bene all'onorevole Umberto Bossi, doveva andare bene per tutti.

A questo punto siamo arrivati in tale discussione! Non è l'interesse del paese, quello che viene definito interesse nazionale, ad essere l'elemento fondamentale rispetto al quale raccordare tutte le nostre discussioni, ma è l'interesse di una forza politica che ricatta una maggioranza e, all'interno di questa forza politica, l'opinione del suo *leader*.

Non so come giudicare tale previsione e non so come verremo giudicati fuori di qui rispetto a tale situazione. Tuttavia, limitandomi al problema dell'articolo 39, ne chiedo la soppressione a nome dei Socialisti (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-Socialisti democratici italiani*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Cabras. Ne ha facoltà.

ANTONELLO CABRAS. Signor Presidente, la discussione che stiamo svolgendo sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 39 testimonia ulteriormente la sofferenza con la quale la maggioranza giunge alla conclusione di questo dibattito e al voto. Credo che vi siano molti indizi in questa direzione ed anche il testo che verrà approvato alla fine non sarà quello definitivo. Infatti, come è stato sottolineato in alcuni interventi precedenti, un ulteriore emendamento ha modificato il testo di questo articolo, secondo il quale non è più una commissione composta da senatori e deputati a valutare se esistano i presupposti per rinviare una legge approvata da una regione, bensì si arriva ad immaginare sia il Parlamento in seduta comune.

Ricordo a tutti voi che il Parlamento in seduta comune si riunisce in poche e

fondamentali occasioni: l'elezione del Presidente della Repubblica (in tal caso, è integrato dai rappresentanti delle regioni e — se verrà approvata la riforma — dai rappresentanti delle autonomie locali), l'elezione dei giudici costituzionali, l'elezione di componenti del Consiglio superiore della magistratura, momenti nei quali si assumono decisioni di rilievo costituzionale.

Ora, immaginare che una legge regionale possa essere sottoposta al giudizio del Parlamento in seduta comune può significare varie cose. Sicuramente, serve ad attenuare l'iniziale ingerenza dello Stato con il ricorso all'interesse nazionale. Da un lato, si è annacquata la devoluzione e, con questo emendamento, si tende ad annacquare l'interesse nazionale. Infatti, è chiaro che immaginare la consuetudine di riunire le Camere — Senato e Camera dei deputati — per rinviare leggi regionali non è certamente qualcosa che si può considerare normale.

Allora, delle due l'una: o si è trovato un compromesso, che sicuramente non sarà quello definitivo e che, quindi, porterà ad un superamento di questa formulazione; oppure, diversamente, come ho detto prima, in realtà l'interesse nazionale che si vuole tutelare viene reso difficile e complesso. Da un certo punto di vista, si può dire che questa tesi viene svuotata e, quindi, anche la mediazione politica e le stesse considerazioni che Alleanza nazionale ha ripetuto nel corso di questa discussione vanno viste sotto una luce diversa.

Penso sia assai singolare immaginare che, così come le Camere si riuniscono in seduta comune per dichiarare lo stato di guerra, le stesse si debbano riunire in seduta comune per dichiarare guerra ad una legge regionale. Immagino che sia una soluzione ed un punto di mediazione che voi stessi, probabilmente, non considerate definitivo e sul quale tornerete.

Penso che ci tornerete, anche perché il senso della misura, per non dire quello del ridicolo, deve essere sempre presente, soprattutto quando si tratta una materia così delicata come la riforma costituzionale.

Per questa ragione abbiamo presentato emendamenti soppressivi dell'articolo 39, riproponendo la tesi che consolida ciò che è previsto nella Costituzione nella sua attuale versione. Un conflitto di attribuzioni fra lo Stato centrale ed una regione deve essere risolto da un'autorità terza, ovvero dalla Corte costituzionale. Questa è la strada maestra alla quale noi vi invitiamo a ritornare, perché l'interesse nazionale o è un'ingerenza nell'attività libera ed autonoma di una regione oppure è una bandierina come questa che, fra l'altro, espone al ridicolo il Parlamento che, in seduta comune, dovrebbe discutere di « dichiarare guerra » ad una regione (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi (non vedo il relatore, ma parlerò con lei, signor Presidente), mi sembra che, dal momento che si parla del ruolo e delle funzioni del Senato federale, sia francamente assurda la questione che stiamo portando avanti, senza aver prima votato sul Senato federale.

Siamo in fase di discussione sul complesso degli emendamenti, ma prima del voto, signor Presidente, vorrei sottolineare questa contraddizione: non possiamo intervenire sull'articolo 39 senza aver prima votato il Senato federale.

La mia contrarietà a questo articolo è molto forte dal punto di vista politico, ma soprattutto da un punto di vista di cultura politica. Vorrei denunciare un'evidente ipocrisia: infatti, state « tenendo insieme » questo articolo per salvare le vostre contraddizioni. Ma c'è qualcosa di più, e credo siate arrivati ad essere persino avventuristi: nel tentativo di trovare tra voi una quadratura, state trascinando il Parlamento in quello che è un vero e proprio mercato sui principi — un tanto a te, un tanto a me! — e non vi preoccupate delle conseguenze, a cascata, che introducete non soltanto nell'assetto costituzionale, ma anche nella cultura costituzionale che la Carta fondamentale ha determinato.

Per quanto riguarda l'interesse nazionale, occorre chiarire cosa sia l'interesse nazionale stesso. Se si fa riferimento ai principi, a quelli previsti dall'articolo 117 della Costituzione ed anche a quelli previsti dalle modifiche già approvate da voi in materia di competenza esclusiva dello Stato, allora si deve intervenire in altro modo; se si fa riferimento ai principi costitutivi della parte I della Costituzione, il discorso è diverso.

Ma allora chi difende l'interesse nazionale? Voi, da una parte, lasciate il primo comma, nel quale si dice che il Governo può porre la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte. Nel secondo comma, cambiate completamente: in questo caso non è più la Corte costituzionale, ma il Senato o una commissione mista — vedremo cosa voterete — a venire in rilievo. Credo che in tal modo si introduca, sotto il profilo della cultura istituzionale e politica, una devianza, che è la stessa che tiene insieme le vostre derive. Derive che io considero antidemocratiche sulla proposta del premierato assoluto: c'è l'idea che l'interesse nazionale possa essere garantito, e quindi rappresentato, dall'organismo che esprime una rappresentanza politica e territoriale.

Dal momento che parlate di maggioranza, vorrei chiedervi: il voto, a maggioranza, di questo Senato attribuisce la titolarità di rappresentare l'interesse nazionale? Credo che in tal modo, da una parte, voi private di forza e di valore la Carta costituzionale — tutte queste controriforme vanno in tale direzione — ma, dall'altro, introducete un'idea pericolosa dal punto di vista della cultura democratica. Noi l'abbiamo chiamata la dittatura della maggioranza, supportata dall'idea che l'autorità sia data dall'investitura del suffragio popolare.

La Costituzione non è di una parte, non è della maggioranza, ma è di tutti. La tutela costituzionale non può essere affidata ad un organismo politico né ad un organismo eletto a suffragio universale.

Intervenite persino sulle competenze del Presidente della Repubblica: nell'emendamento Elio Vito 39.200 non si

prevede una possibilità, ma si dice che il Presidente della Repubblica «emana» il decreto. Dunque, intervenite direttamente sul ruolo, sulle funzioni, sulle prerogative del Presidente della Repubblica. Questo, purtroppo, è coerente con la vostra impostazione, che affronteremo nei successivi articoli.

Credo non vi sia da denunciare solo un'ipocrisia, una follia, ma anche un avventurismo politico. Dunque, siamo contrari all'articolo in esame ed ai vostri emendamenti perché rappresentano una cultura costituzionalmente eversiva (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Comunisti italiani e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.

LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, già molti colleghi sono intervenuti per esprimere il diniego assoluto del centrosinistra e spiegare il motivo dell'emendamento soppressivo presentato all'articolo in esame. Tutti hanno messo in evidenza che alla base di tale articolo vi è un accordo politico, una spartizione politico-partitica nella maggioranza per tenere insieme la maggioranza stessa.

È evidente una duplice contraddizione nel tentativo di ripristinare l'interesse nazionale come strumento attraverso il quale reintrodurre un giudizio di merito sull'attività legislativa delle regioni. Si vuole fare in modo, da un lato, che la Lega predichi la devoluzione al nord, dall'altro, che Alleanza nazionale possa dire al sud che con l'interesse nazionale si riescono a superare eventuali problemi dovuti alla devoluzione.

L'ulteriore elemento che balza agli occhi in modo eclatante è la confusione assoluta. Non me ne vogliano i colleghi della maggioranza, ma si tratta di un dato che si concretizza leggendo il progetto di legge in esame.

Vi è una questione preliminare già affrontata da numerosi interventi, in modo particolare da quello del collega Cabras. Qual è l'interesse nazionale a cui vi richiamate? È forse l'interesse nazionale

previsto dalla Costituzione precedente come limite politico alla legislazione regionale? Si tratta di un elemento mai attivato e superato con la legge costituzionale n. 3 del 2001 eliminando il controllo di merito sulle leggi delle regioni. Oppure è quell'interesse nazionale inventato dalla Corte costituzionale quale limite di legittimità costituzionale, che ha pervaso l'intera esperienza del regionalismo italiano da vent'anni a questa parte? Si tratta di un limite che ha fortemente condizionato, con i principi di riforma economico-sociale, la produzione legislativa delle regioni. Attraverso tale strumento, quel tipo di storia della Corte costituzionale invadeva in modo eclatante le prerogative delle regioni che esercitavano giustamente il loro diritto di produrre leggi.

Su questo, colleghi della maggioranza e del Governo, non abbiamo avuto modo di sentire la vostra voce. Vorremmo sapere veramente a cosa vi ispirate reintroducendo un controllo di merito che — giustamente — era stato eliminato nel 2001 dalla Carta costituzionale.

Non abbiamo avuto modo di saperlo neppure durante il dibattito in Commissione. È una domanda, che probabilmente non riceverà risposta da parte vostra, ma sulla quale noi vi richiamiamo ancora, affinché possiate dire, non soltanto a noi ma a tutti gli italiani, qual è *la ratio* in virtù della quale volete essere i castigatori, i fustigatori dell'attività legislativa delle regioni. Voi che vi chiamate federalisti, voi che volete dare più poteri alle regioni, poi ve li volete andare a riprendere con un intervento di merito, dapprima da parte del Governo e poi da parte del Parlamento riunito in seduta comune. È una domanda alla quale voi, anche se non date risposta a noi, la dovrete comunque dare al paese quando vi sarà il referendum confermativo sulla riforma costituzionale.

Vi è un evidente stato confusionale nella produzione legislativa su tale questione. Voi sapete sicuramente, tanto quanto me, che il punto di partenza è l'attuale articolo 127 della Costituzione, novellato nel 2001, che prevede giustamente una reciprocità, tra il Governo e le

regioni, nella possibilità di impugnare, rispettivamente, le leggi regionali (da parte del Governo) o le leggi statali (da parte delle regioni), qualora sussista un conflitto di attribuzione. Vi è, dunque, un giudice terzo, la Corte costituzionale, che dirime eventuali questioni, nel caso di straripamenti rispetto alle competenze legislative assegnate allo Stato o alle regioni. Voi invece avete prodotto una serie di modifiche, sulle quali è opportuno (anche per nostra memoria) richiamare un minimo di attenzione. In base alla formulazione del testo di riforma trasmessoci dal Senato, questo giudizio di merito è devoluto al Senato federale della Repubblica ed è previsto che alla fine sia il Presidente della Repubblica a dover intervenire con un suo provvedimento, nel quale sancisce effettivamente che questo interesse nazionale è stato violato da quella determinata legge regionale. Dopodiché la Commissione in sede referente non ha cambiato nulla nella sostanza, se non introducendo piccole modifiche sui tempi; dunque, non è intervenuta sulla questione di fondo, che riguarda l'organo che svolge questo giudizio di merito. Successivamente, durante il periodo estivo e alla ripresa dei lavori autunnali, ci avete presentato una proposta che innova rispetto a quanto era stato deciso dal Senato, per quanto riguarda l'organo che decide sul conflitto e quindi sull'interesse nazionale (perché non si sa bene quale sia la formula alla quale vi richiamate). Avete proposto infatti di sostituire il Senato federale con una Commissione paritetica, composta secondo il criterio di proporzionalità nella rappresentanza politica, che giudica se vi è o meno la violazione dell'interesse nazionale, togliendo però al Capo dello Stato la possibilità di verificare ulteriormente se il lavoro di accertamento della violazione è stato compiuto in modo corretto o meno; pertanto, con tale proposta, quel provvedimento di annullamento diventa un provvedimento obbligato. Dunque: Senato federale, Commissione paritetica, Camera e Senato federale, con atto dovuto da parte del Capo dello Stato. Non contenti neanche di questa soluzione, ora ce ne prospettate un'altra:

non è più la Commissione paritetica, bensì il Parlamento in seduta comune che deve decidere (per annullare eventualmente le disposizioni normative regionali) se quella determinata legge regionale abbia violato o meno l'interesse nazionale.

Colleghi, penso che di fronte a questi mutamenti sostanziali in così poco tempo un giudizio vada dato. Comunque, un giudizio è sicuramente evidente: non avete le idee chiare! È evidente, infatti, che questa è una formula che riguarda solo una mediazione politica.

È una mediazione politica assolutamente al ribasso che si contraddice, rispetto a quanto è stato approvato, con la costruzione di una Repubblica federale. È una formidabile ricentralizzazione perché, oltre alla previsione di una clausola di supremazia, su cui questa mattina si è discusso, quindi oltre alla possibilità da parte dello Stato di esercitare poteri di sostituzione, avete voluto prevedere la possibilità per il Parlamento di sostituirsi, con l'approvazione di leggi, ad eventuali manchevolezze rispetto agli interventi legislativi regionali o anche ad atti amministrativi, con l'intervento del Governo sulla province e sui comuni. Non contenti di ciò, volete introdurre anche il giudizio di merito. Dov'è la visione federale? Vi richiamo ad un minimo di coerenza e al rispetto della dignità, dell'intelligenza degli italiani che sapranno sicuramente giudicare.

Da parte vostra, prospettate alla Camera dei deputati una soluzione sulla quale siamo assolutamente contrari, perché la nostra prospettiva è quella attuale del testo costituzionale. «No» quindi ad un giudizio di merito, «no» ad un giudizio assolutamente politico che potrebbe essere articolato con simpatia nei confronti di regioni nelle quali, magari, vi sono amministrazioni simili a quelle della maggioranza che, in quel momento, governa il sistema nazionale ed è maggioranza nella Camera dei deputati, rispetto ad atteggiamenti assolutamente contrari.

Diciamo «no» ed almeno prospettateci una soluzione rigorosa e degna dal punto

di vista costituzionale (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Boccia. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, per chi come me ha avuto la possibilità di essere presidente della propria regione, nonché presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e la ventura di firmare la richiesta, tramite referendum, di soppressione di cinque ministeri, dovendo fare una graduatoria della pericolosità e della gravità delle previsioni di questa riforma, inserisco l'emendamento Elio Vito 39.200 al primo posto. Dico ciò, perché l'emendamento in esame segna la fine dell'autonomia legislativa delle regioni, sebbene sia stata apportata un'opportuna correzione con il subemendamento della Commissione 0.39.0200.6, con il quale si è eliminato l'aspetto procedurale più farraginoso di una verifica in sede bicamerale attraverso una Commissione; quindi nella logica della maggioranza, questa sistemazione è perfino funzionale, ma, dal mio punto di vista, è peggiorativa perché semplifica il processo di compressione dell'autonomia regionale.

Insomma, questa correzione attribuisce al Parlamento in seduta comune la possibilità di annullare una legge regionale.

Con questa correzione, non si elimina dunque il *vulnus*; rispetto al primo e al terzo comma, si prevede un'autorità terza, la massima autorità di garanzia che c'è nel nostro paese, la Corte costituzionale. Al primo comma si prevede, qualora il Governo, quindi lo Stato, dovesse ravvisare una violazione della Costituzione da parte di una legge regionale, la possibilità di ricorrere alla Corte costituzionale per ottenere giustizia, cioè il riconoscimento dell'incostituzionalità di quella legge.

Al terzo comma, al contrario, si prevede che, se una regione o un altro ente ad autonomia riconosciuta da parte della Costituzione — quindi, un comune, una provincia, una città metropolitana — dovesse ritenere che una propria competenza sia

stata violata da una legge dello Stato o anche della regione nel caso di enti locali, vi sia la possibilità di ricorrere alla Corte costituzionale. Qui si aggiunge un comma nel quale la Corte costituzionale non è prevista.

A dire il vero, ho qualche dubbio anche sulla possibilità di ricorrere alla Corte costituzionale — anzi dovrei escluderlo, considerandolo la formulazione di questo comma — nel caso in cui il Parlamento, con successivo decreto del Presidente della Repubblica, dovesse decidere di annullare una legge regionale.

Dunque, la gravità è già insita nella procedura, cioè nel fatto che nell'architettura di questo articolo, al primo e al terzo comma, si prevede che l'autorità di garanzia sia la Corte, mentre in questo secondo comma l'autorità di garanzia non è la Corte.

Ma la Corte su cosa dovrebbe vigilare e garantire il rispetto dell'autonomia legislativa della regione? Su una previsione generica e generalista di interesse nazionale. È vero che la Corte costituzionale più volte si è dovuta pronunciare e i contorni della fattispecie in qualche modo si sono determinati attraverso la giurisprudenza della Alta Corte, ma ciò non toglie che si possano aggiungere nuove fattispecie, man mano che le sentenze della Corte aumentano.

Quindi, vi sarebbe una definizione *in progress* dell'interesse nazionale. In realtà, stiamo scrivendo un comma importante della Costituzione senza conoscere quale sia la determinazione definitiva di interesse nazionale. Inoltre, nella riforma non vi è alcuna specificazione dell'interesse nazionale, nessun rinvio ad alcuna autorità di garanzia e tantomeno ad una legge nazionale del Parlamento.

Dunque, ci affidiamo al Parlamento in seduta comune. Proprio in ciò consiste il *vulnus* principale, in quanto in un sistema come quello emergente in questa riforma — non solo maggioritario e presidenziale, ma con un primo ministro che in base alla Costituzione deve essere candidato ed eletto in relazione ad una maggioranza parlamentare, con il supporto della quale

deve formare il Governo — vi sono un Parlamento, un Governo e un primo ministro che, in sostanza, sono la stessa cosa.

Quindi, rimettersi al Parlamento in seduta comune significa rimettersi a una maggioranza politica, se si prevede che sia il Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta, a deliberare. Il *quorum*, infatti, non è indifferente nell'esercizio di un'attività di controllo, in quanto di tale tipo di attività si tratta: il Parlamento è chiamato dalla Costituzione a svolgere l'attività di controllo sulla conformità all'interesse nazionale. Il Parlamento, quindi, diviene controllore delle regioni.

Tale controllo, dunque, non viene esercitato da un'autorità terza, come la Corte costituzionale o il Presidente della Repubblica, ma da una maggioranza politica, seppure riunita nel Parlamento in seduta comune. Ne consegue che una maggioranza politica, in sede parlamentare, in ogni momento, di fronte a una legge di una regione, anche con una motivazione arbitraria, può stabilire che l'interesse nazionale è violato, e dunque annullare la legge.

Ricordo ai colleghi regionalisti che, quando si scrive la Costituzione, non lo si fa per il tempo in cui si scrive né tenendo conto della qualità dei legislatori che scrivono: può accadere che cambino le maggioranze, e può anche accadere che vi sia un degrado della qualità dei parlamentari. Pertanto, si possono determinare annullamenti anche faziosi, in cui l'interpretazione dell'interesse nazionale può essere capziosa e faziosa. Mi chiedo: una grande regione, come la Lombardia o il Lazio, o anche una piccola regione, può essere messa nelle mani di una maggioranza parlamentare ostile e di diverso colore, in un sistema bipolare o, come si preannuncia, bipartitico, in cui la lotta di fazione sarà altissima (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*)?

State scrivendo una norma costituzionale che dà la possibilità a una maggioranza parlamentare faziosa e capziosa di annullare le leggi di una regione, senza alcuna discriminazione, in quanto è richiesta un'unica motivazione: la violazione

dell'interesse nazionale. Non sono previsti altri motivi; non vi è alcun appiglio alle norme ed ai principi costituzionali: si tratta di un giudizio politico! Non viene lasciata alcuna discrezionalità al Presidente della Repubblica, in quanto si prevede l'emanazione automatica di un decreto di annullamento.

Onorevoli colleghi, ritengo che l'emendamento Elio Vito 39.200, con il quale viene riscritto l'articolo 126 della Costituzione, sia al limite di un regime dittatoriale, in quanto, nel momento in cui una maggioranza politica si attribuisce il compito di annullare le leggi di una regione sulla base di un generico riferimento all'interesse nazionale, si comprime l'intero sistema del pluralismo istituzionale sul quale è fondata la nostra democrazia. Altro che riforma: questa è una controriforma!

Purtroppo, quello che angoscia, alle 19.50, in un'aula semivuota, è che tanti colleghi che votano a seconda delle indicazioni del capogruppo questo articolo non lo hanno nemmeno letto! Voteranno senza conoscerlo e quando lo vedranno scritto nella Costituzione si chiederanno per quale ragione lo hanno votato!

Un collega avvertito qual è il collega Buontempo — cito il collega Buontempo e cerco di fare un ragionamento fuori da ogni strumentalità — ha presentato un emendamento in cui propone: almeno — sottolineo «almeno» — togliamo il Governo e mettiamo un'autorità terza! Dice il collega Buontempo: l'iniziativa — nemmeno il giudizio, ma l'iniziativa — che attribuisce al Parlamento in seduta comune la facoltà di annullare la legge facciamola assumere ad un'autorità terza, cioè al Presidente della Repubblica o alla Corte costituzionale!

Non è la soluzione ideale, non è la soluzione migliore, non è una soluzione che risolve il problema; ma, se il Governo, che è espressione della maggioranza parlamentare, decide di attivare l'iniziativa per sopprimere una legge regionale e la sua maggioranza parlamentare è chiamata a votare, è assai probabile che quest'ultima finirà per assecondare la volontà del

Governo. Perché la valutazione è sulle due parole: interesse nazionale. Il conflitto tra il Governo e il Parlamento dovrebbe nascere sull'interpretazione dell'interesse nazionale violato! Chiunque di noi abbia avuto esperienze di amministrazione sa che dottrina e giurisprudenza ormai seguono una linea abbastanza consolidata di comportamento e di interpretazione: più c'è discrezionalità in una norma, più bisogna fissare limiti e criteri. Ora, qui c'è una discrezionalità infinita: il Parlamento in seduta comune, con la sua maggioranza, decide che una certa legge è in contrasto con l'interesse nazionale e la annulla!

Vorrei fosse chiaro che le maggioranze cambiano e, come ho già detto, potrebbero peggiorare (*Commenti del presidente Bruno*)... Devo ricordare al presidente Bruno che il regolamento mi dà la possibilità di parlare 40 minuti.

PRESIDENTE. Siamo interessati anche noi a questo dialogo, se solo ci rendeste partecipi...

ANTONIO BOCCIA. Siccome il presidente Bruno, persona cortese e squisita, mi richiamava a rispettare i tempi, io gli ho ricordato quanto tempo il regolamento mette a mia disposizione.

Dopo di che, Presidente, per quanto riguarda i contenuti del mio ragionamento, ovviamente vi possono essere opinioni diverse. Anzi, devo dire che la maggioranza, presentando questo emendamento, oggettivamente ha opinioni diverse. Io ho opinioni diverse dalla maggioranza e siccome noi, vivaddio, dobbiamo tutti avere vita lunga, presidente Bruno, avremo la possibilità di vedere chi ha ragione e chi ha torto.

Allora, qual è la mia conclusione? Penso di poter ricavare una conclusione a beneficio di tutti i colleghi.

Se si esamina il subemendamento 0.39.200.5, presentato dai colleghi del centrosinistra, non vi si trova la risoluzione del problema; però, vi è una mitigazione, perché si prevede (seppure quel subemendamento probabilmente verrà superato dall'approvazione del precedente sube-